

VISTI

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, pubblicato nella G.U. n. 88 del 14/04/2006 ed in particolare l’art. 149 *bis*; il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni nella l. 14 settembre 2011, n.148, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.”, art. 3-bis, comma 1-bis;

il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella l. 24 marzo 2012, n. 27, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.”, art. 25, comma 4;

il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e in particolare l’art. 16 dedicato alla disciplina delle Società in house e ai prescritti requisiti del controllo analogo e dell’attività prevalente, successivamente denominato “TUSP”;

Il D. Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”;

la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;

VISTA

la Legge Regionale 30 maggio 2011, n. 9 e s.m.i, la quale ha istituito l’Autorità idrica pugliese, soggetto rappresentativo dei comuni pugliesi per il governo pubblico dell’acqua, attribuendole tutte le funzioni e i compiti già assegnati all’Autorità d’ambito per la gestione del servizio idrico integrato della Regione Puglia (ATO Puglia), costituita in applicazione del comma 1 dell’articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e della legge regionale 26 marzo 2007, n. 8 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 - Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36), mediante le quali si affida all’Autorità Idrica il compito di approvare il programma di attuazione delle infrastrutture, di definire il modello organizzativo, di individuare le forme di gestione del Servizio Idrico Integrato e di determinare le tariffe del servizio medesimo;

VISTO

l’art. 149 bis1 D.lgs. 152/2006, mediante cui è espressamente previsto che “L’ente di governo dell’ambito, nel rispetto del piano d’ambito di cui all’articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall’ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all’affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L’affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale”;

VISTO il D.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, recante il “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, ed in particolare i seguenti articoli:

l’art. 14

“1. (...) l’ente locale e gli altri enti competenti, (...), provvedono all’organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione: c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell’Unione europea, secondo le modalità previste dall’articolo 17;

2. ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l’ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l’ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l’ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. (...);

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell’avvio della procedura di affidamento del servizio, in un’apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le

ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni. (...). “

l'art. 17

“2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici(...), gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, (...);

3. Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35;

4. Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

5. L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione;

PRESO ATTO CHE

il 22 maggio 2024 l'assemblea regionale pugliese dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) ha deliberato, all'unanimità, parere favorevole affinché possa essere garantita la partecipazione dei Comuni rappresentati a società a capitale completamente pubblico (società “in house”), affrontando la sfida della gestione diretta del Servizio Idrico Integrato nell'ATO Puglia qualora l'Autorità Idrica Pugliese deliberi in merito alla scelta della modalità di affidamento in house providing;

VISTA

la Deliberazione Del Consiglio Direttivo dell'Autorità Idrica Pugliese (AIP) n. 68 del 20/06/2024 di “Avvio del procedimento inerente all'individuazione del nuovo soggetto gestore del servizio idrico integrato (“SII”) nell'Ambito Puglia, ai sensi dell'art. 14.1 della Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Puglia, sottoscritta in data 10 febbraio 2023.”;

VISTA

la Determinazione Dirigenziale n. 436 del 13/12/2022 della Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali, con cui è stato espresso, ai sensi del art. 12 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii., il parere motivato di VAS integrata della VInCA, relativo al “Piano d'Ambito PDA dell'Autorità Idrica Pugliese” e al relativo Rapporto Ambientale, alla condizione che si ottemperi ad una serie di richieste integrazioni, demandando all'Autorità Procedente l'assolvimento degli obblighi stabiliti dagli artt. 13-14-15 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO

che con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 21 del 13/03/2023 “Approvazione Piano d'Ambito 2020-2045, ai sensi dell'art. 149 co.1 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.”, l'Autorità ha disposto di procedere con la rielaborazione del Piano d'Ambito per allinearne l'arco temporale alla durata

ipotizzata per l'affidamento al nuovo gestore unico d'Ambito, ovvero sino al 2045, ritenendo infatti che gli obblighi di servizio a carico del gestore non possono essere definiti che da un Piano che individui il piano degli investimenti e la sua sostenibilità alla stregua della tariffa applicabile;

CONSIDERATO

che è importante mantenere e migliorare l'attuale livello di servizio evitando, per quanto possibile, le situazioni di criticità che potrebbero verificarsi nella delicata fase del passaggio di consegne da gestore uscente a gestore subentrante;

RICHIAMATI

il Codice dell'Ambiente, all'art. 142, comma 3, che attribuisce agli enti locali le funzioni di "organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo"; queste attività devono essere esercitate "attraverso l'ente di governo dell'ambito", cui i comuni partecipano obbligatoriamente e a cui è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche;

quanto all'affidamento del servizio, l'art. 147 del Codice dell'Ambiente ha stabilito innanzitutto il principio dell'unicità della gestione, che impone di individuare un unico gestore del SII per ogni ATO; il successivo art. 149 bis (norma inserita dall'[art. 7, comma 1, lettera d\), del D.L. 12 settembre 2014, n. 133](#), convertito con modificazioni in [legge 11 novembre 2014 n. 164](#)) ha poi definito le concrete modalità di affidamento, prevedendo in particolare che "l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale";

analogamente a quanto già previsto dalla normativa speciale sul SII, il TUSPL di "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" ha previsto all'art. 10, comma 1, che gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge. L'art. 2 ("Definizioni"), comma 1, lett. c) definisce: "c) «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»: i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale";

CONSIDERATO CHE

il Servizio Idrico Integrato rientra tra i servizi pubblici locali di rilevanza economica, essendo, da un lato, un servizio necessario ad assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali e, dall'altro, un servizio di natura economica, erogato sul mercato dietro corrispettivo tariffario;

VISTO CHE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 118, comma 2, della Costituzione della Repubblica Italiana, i Comuni sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;

PRESO ATTO CHE

all'interno della Regione Puglia, la gestione del SII ad opera di un unico gestore per l'intero territorio è stata realizzata già prima che la normativa nazionale di settore sopra richiamata istituisse tale servizio e prevedesse come obbligatorio il suo svolgimento unitario;

difatti, con la trasformazione dell'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese (EAAP) in società per azioni, avvenuta con il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, le finalità e le attività attinenti il servizio idrico e fognario svolto per conto dei Comuni pugliesi sono passate, senza soluzione di continuità, dall'Ente pubblico alla società pubblica, che ha mantenuto il ruolo di gestore unico del SII per

l'intero territorio pugliese, per perseguire la duplice finalità dell'unitarietà dell'ambito di esercizio del SII e dell'unicità dell'Autorità incaricata di governarlo;

con la Legge Regione Puglia n. 28 del 6 settembre 1999, il territorio della Regione (257 Comuni ed una popolazione di circa 4 milioni di residenti) è stato delimitato in un unico Ambito Territoriale Ottimale, denominato ATO Puglia, tenuto anche conto delle peculiarità idro-geo-morfologiche della Puglia e dell'interconnessione del sistema idrico al servizio del territorio nonché della gestione unitaria già esistente, assicurata, come detto, prima dall'EAAP e poi da AQP;

in data 30 settembre 2002 è stata sottoscritta tra l'allora Commissario Delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale in Puglia e AQP la Convenzione di gestione (e il relativo Disciplinare Tecnico), con cui è stata affidata la gestione del servizio fino al 31 dicembre 2018, in coerenza con la scadenza della concessione *ex lege*, all'epoca prevista dall'art. 2 del citato D.lgs. 141/1999; il termine di scadenza della concessione è stato successivamente prorogato al 31/12/2025;

il 20 dicembre 2002 è stata costituita l'Autorità d'Ambito Territoriale per la Puglia, soggetto espressione delle amministrazioni locali della regione proprietarie delle reti ed infrastrutture idriche e fognarie;

con successiva Legge Regionale n. 8 del 26 marzo 2007 l'Autorità d'Ambito ha assunto la natura giuridica di Consorzio di enti locali ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TU Enti Locali – TUEL), al quale hanno aderito i Comuni pugliesi, sottoscrivendo, con atto del 28 giugno 2008, la Convenzione istitutiva del consorzio obbligatorio e il relativo statuto;

con Legge Regionale n. 9 del 30 maggio 2011 e s.m.i. è stata istituita l'Autorità Idrica Pugliese (AIP), ente pubblico non economico, rappresentativo dei Comuni pugliesi per il governo pubblico dell'acqua, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile, al quale sono attribuite tutte le funzioni e i compiti già assegnati all'Autorità d'Ambito Territoriale per la Puglia, fra i quali anche quello di scegliere e deliberare la forma di gestione del SII fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa eurounitaria e nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. Coerentemente con l'assetto normativo nazionale, infatti, la legge regionale Puglia 9/2011 ha attribuito all'AIP "tutte le funzioni e i compiti già assegnati all'Autorità d'ambito" (art. 2, comma 1), tra i quali la scelta delle "procedure per l'individuazione del soggetto gestore" (art. 4, comma 6, lettera "h") e "l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato" (art. 2, comma 2, lettera "f" e art. 4, comma 6, lettera "h");

il 31 dicembre 2025 giungerà a scadenza l'attuale gestione del SII nell'ATO Puglia, affidata mediante concessione *ex lege* (D.lgs. 141/1999) in favore della società AQP;

infatti, il termine di affidamento della concessione, inizialmente fissato dall'art. 2, comma 1, del D.lgs. 141/1999 al 31 dicembre 2018, è stato successivamente modificato con diversi interventi normativi. In particolare, l'art. 21, comma 11 bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n.214 - nella versione modificata da ultimo dall'art. 16 bis, comma 1, del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito in Legge 29 dicembre 2021 n.233 - ha previsto che: "Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di affidamento del servizio idrico integrato, l'affidamento alla società di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 141 [i.e. AQP] è prorogato fino al 31 dicembre 2025".

PRESO E DATO ATTO CHE

le norme speciali che regolano il servizio idrico integrato sopra richiamate (D.lgs. 152/2006 – TUA) prevedono che l'ente di governo dell'ambito deliberi la forma di gestione del servizio fra quelle previste dall'ordinamento europeo (vale a dire: gara ad evidenza pubblica; affidamento a società mista pubblico-privata; affidamento in house), provvedendo, conseguentemente, al relativo affidamento nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (cfr. art. 149 bis del TUA);

ugualmente, la norma generale di cui all'art. 14, comma 1, del D.lgs. 201/2022 (TUSPL) consente agli enti competenti di affidare i servizi pubblici locali a rete, come il servizio idrico integrato, mediante una delle seguenti modalità:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

- b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dal successivo articolo 17.

Considerato che

L'AIP ha avviato, nel termine di 18 mesi prima della scadenza della concessione, il procedimento amministrativo finalizzato all'individuazione del nuovo soggetto gestore del SII nell'Ambito Puglia con la Deliberazione del proprio Consiglio Direttivo n. 68 del 20/06/2024;

pertanto, prima della scadenza della concessione *ex lege* in favore di AQP, l'AIP dovrà chiudere il procedimento avviato e:

- individuare il soggetto gestore cui affidare la gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) nell'ATO Puglia nel rispetto della normativa di settore;
- disporre il nuovo affidamento al soggetto gestore entro 6 mesi prima della scadenza (cfr. art. 14.3 della Convenzione su citata e art. 149 bis, comma 2, del D.lgs. 152/2006), quindi entro il 30 giugno 2025;

con l'art. 3, comma 2-ter, del decreto legge 153/2024, convertito con modificazioni dalla legge 191/2024, è stato disposto quanto segue: *“fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto – legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, ai fini di un eventuale affidamento del servizio idrico integrato secondo le modalità di cui all'articolo 149 – bis, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è ammesso il trasferimento da parte della Regione Puglia di parte delle azioni della società di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 141 del 1999 in favore dei comuni della medesima regione esercenti il controllo analogo sulla società a capitale interamente pubblico dagli stessi costituita o partecipata per le finalità di cui al predetto articolo 149-bis ovvero in favore di quest'ultima società”*;

La Legge Regione Puglia n.14 del 28 marzo 2024, come modificata dall'art. 241 della Legge Regione Puglia n. 42 del 31 dicembre 2024, ha disciplinato le modalità di alienazione da parte della Regione delle partecipazioni sociali di Acquedotto Pugliese S.p.A. ai comuni pugliesi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-ter, del su richiamato decreto legge 153/2024, con la finalità di creare le condizioni per l'individuazione, da parte dell'Autorità Idrica Pugliese, nell'esercizio delle proprie competenze, della modalità di affidamento del Servizio Idrico Integrato (SII) tra tutte quelle contemplate dalla normativa generale e speciale sopra richiamate;

in base alla richiamata Legge regionale:

- a) i comuni pugliesi costituiscono una società per azioni, denominata Società veicolo, a totale partecipazione pubblica e a controllo analogo congiunto di tutti i comuni pugliesi, ai sensi della disciplina europea e nazionale di riferimento in materia di affidamenti *in house* (cfr. art. 2, comma 1, LR 14/2024);
- b) in attuazione di quanto previsto dall'[articolo 3, comma 2 ter, del decreto legge 153/2024](#), non è ammessa la partecipazione di privati al capitale sociale della Società veicolo (art.2, comma 2, ult. Periodo, LR 14/2024);
- c) per il capitale sociale della Società veicolo la Regione mette a disposizione l'importo massimo di euro 400 mila da suddividere, in base al piano di riparto riportato nell'allegato A della stessa legge, fra tutti i comuni pugliesi che trasferiscono alla Società veicolo le proprie azioni di Acquedotto Pugliese S.p.A. (art.2, comma 2, LR 14/2024);
- d) la Regione mette altresì a disposizione della Società veicolo un contributo straordinario di euro 300 mila per lo svolgimento delle attività di competenza, al fine di assicurare un adeguato livello di funzionalità della società, così promuovendo la tutela ottimale dei beni del patrimonio idrico comunale attraverso modalità organizzative sovracomunali, in linea con quanto previsto dal [decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201](#) (art.2, comma 3, LR 14/2024);
- e) in attuazione dell'[art. 3, comma 2 ter, del decreto legge 153/2024](#), la Regione trasferisce a titolo gratuito, nella misura massima del 20 per cento, le azioni di AQP in favore dei comuni pugliesi, in base al piano di riparto riportato nell'allegato A della legge, a condizione che ciascun comune trasferisca le suddette azioni alla Società veicolo entro novanta giorni dall'acquisizione (art.3, comma 1, LR 14/2024).

PRESO ATTO CHE

In data **20/06/2024** il **Consiglio Direttivo dell'Autorità Idrica Pugliese**, con **delibera n. 68**, ha preso atto dell'indirizzo espresso da ANCI Puglia con la succitata delibera del 22/05/2024 ed ha avviato il procedimento diretto all'individuazione del soggetto gestore del SII;

La stessa Autorità Idrica Pugliese, con **delibera n. 111 del 19 dicembre 2024**, all'esito delle approfondite analisi e degli studi comparativi condotti nel corso del procedimento, ha individuato il modello gestionale *in house providing* come forma ottimale di gestione del servizio idrico integrato, in considerazione di analisi tecnica, che ha evidenziato come l'affidamento *inhouse* del servizio idrico integrato pugliese risponda maggiormente agli indicatori tecnici illustrati nella medesima rispetto ad altre forme di affidamento previste per legge;

La Deliberazione 111/2024 di AIP è corredata da un'approfondita Relazione tecnica e da un Piano economico finanziario ventennale (2026/2045), pari alla durata del previsto affidamento. Tra gli altri aspetti, la Relazione tecnica approvata con la su citata Delibera AIP 111/2024 contiene:

- ✓ un'analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) del sistema idrico pugliese, che confronta le tre diverse forme di affidamento e fornisce una panoramica completa della situazione attuale e delle prospettive future del sistema idrico pugliese;
- ✓ un'analisi di benchmarking tra la gestione pregressa, assicurata fino ad ora da AQP, e gli altri operatori italiani dell'idrico.

L'analisi condotta ha considerato l'affidamento in-house conforme ad una maggiore rispondenza, rispetto al ricorso al mercato, di soluzioni soddisfacenti in termini di qualità, efficienza ed economicità, a seguito di analisi di contesto e simulazione di pesatura punteggi attribuibili a parametri tecnici chiaramente delineati;

dall'analisi suddetta è risultato, a parere dell'Autorità Idrica Pugliese, come l'affidamento in-house del servizio idrico integrato offra benefici specifici per la collettività, non solo dal punto di vista economico, ma anche in termini di qualità del servizio, efficienza e impiego ottimale delle risorse pubbliche;

L'analisi ha tenuto conto degli obiettivi di universalità e socialità del servizio, valutando tali obiettivi raggiungibili in maniera più efficace tramite una gestione interna piuttosto che esternalizzata;

RILEVATO CHE

il modello gestionale del servizio idrico integrato scelto comporta per la suddetta Autorità, in fase successiva e con provvedimento separato, la individuazione del soggetto affidatario, verificando la sussistenza in capo allo stesso dei requisiti previsti dalla normativa europea e da quella nazionale per la legittimità dell'affidamento del servizio *in-house*;

in particolare, tra i requisiti obbligatoriamente previsti, la società in house affidataria dovrà dimostrare di possedere le seguenti caratteristiche:

- la partecipazione interamente pubblica della società affidataria del servizio;
- capacità di controllo analogo da parte degli enti locali pugliesi sulla società;
- oggetto sociale relativo alla gestione di servizi di interesse generale, quali il servizio idrico integrato, nei confronti degli enti affidanti, ai sensi dell'art. 7 comma 2 e 3, del D.Lgs. 36/2023;
- un fatturato superiore all'80% per attività espletate in favore degli enti pubblici soci (da previsione statutaria), in conformità a quanto previsto dall'art. 16, commi 3 e 3 bis, del D.lgs. 175/2016.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

in base al disposto di cui all'art. 149 *bis*, comma 1, ultimo periodo del TUA: "*L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale*". In base alla norma speciale, quindi, la partecipazione dei Comuni al capitale del soggetto gestore può avvenire anche in forma indiretta, tramite un veicolo societario, e può anche non essere esclusiva;

il modello in house providing può essere attuato dagli enti locali pugliesi aderendo agli incentivi di cui alla legge regionale richiamata in precedenza;

con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 52 del 30 giugno 2025 l'Autorità Idrica Pugliese ha altresì proceduto a deliberare, in particolare:

1. di disporre l'affidamento del servizio idrico integrato pugliese secondo la formula dell' "*in house providing*" alla società Acquedotto Pugliese S.p.A. (AQP SpA) per una durata di anni 20, decorrenti dal 01.01.2026, in ragione delle richiamate premesse di cui al punto precedente della presente

deliberazione e tenuto conto, in particolare, dell'art. 149-bis, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 152/2006 e in attuazione dell'art. 3, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legge n. 153/2024, nonché della L.R. Puglia n.14 del 28 marzo 2024 e dei conseguenziali provvedimenti del proprio organo esecutivo;

2. di dare atto che il processo in corso di trasformazione di AQP SpA in società in house providing integra necessariamente una *“fattispecie a formazione progressiva”*, inerente all'adozione da parte dei Consigli comunali degli enti locali pugliesi delle delibere di accettazione delle azioni della stessa Società, già trasferite a titolo gratuito dalla Regione Puglia ai sensi della legge regionale n. 14/2024 e s.m.i. e di relativa deliberazione di Giunta regionale n.454 del 2025;
3. di approvare la relazione ex art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 201/2022 (allegata sub lett. C, unitamente al piano economico finanziario e alla relazione ex art.14 del medesimo provvedimento legislativo), recante la motivazione qualificata in ordine alla sussistenza di tutti i presupposti e le condizioni di legge per procedere, nel caso di specie, all'affidamento diretto, in autoproduzione, della gestione del servizio idrico integrato pugliese nell'ATO unico Puglia in favore della Società *in house* Acquedotto Pugliese S.p.A. per una durata di anni 20, decorrenti dal 01.01.2026;
4. di approvare il Piano Economico Finanziario asseverato in proiezione ventennale (PEF 2026/2045), integrante la succitata Relazione (anch'esso allegato sub lett. C) e rimodulato rispetto a quello già approvato con la Delibera AIP 111/2024;
5. di dare atto che lo statuto della Società Acquedotto Pugliese S.p.A. (allegato sub lett. E), così come modificato con la delibera di Giunta regionale n. 894 del 26 giugno 2025 ed approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 30/06/2025 (successivamente modificato con delibera di Giunta regionale n. 1843 del 21 novembre 2025 ed approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 10/12/2025), oltre a recepire le prescrizioni di cui al comma 2-bis dell'art. 3 del già citato decreto legge 153/2024, consente di accertare - per quanto riportato in premessa narrativa e meglio dettagliato nella sopra citata Relazione ex art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 201/2022 - che la stessa si configura come Società *in house* (secondo il modello del c.d. *“in house a cascata”*), partecipata dalla Regione Puglia e, direttamente o indirettamente per il tramite di apposito veicolo societario, dagli Enti locali ricadenti nel territorio della medesima regione in quanto caratterizzata da:
 - I. partecipazione di solo capitale pubblico incedibile, per tutta la durata della società, con esclusione pertanto della possibilità di partecipazione allo stesso di privati (cfr artt. 5 e 7 dello Statuto);
 - II. oggetto sociale finalizzato alla produzione di un servizio di interesse economico generale, quale certamente è il Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Unico Puglia, in conformità a quanto prescritto dall'art. 4, commi 1 e 2, lett. a) del TUSPP (cfr. art. 4 dello Statuto);
 - III. previsione, in apposita clausola statutaria, che oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della Società deve derivare, in conformità all'articolo 16, comma 3, del D.lgs. 175/2016, dallo svolgimento di compiti ad essa affidati dagli enti locali soci (cfr. art. 4.3 dello Statuto);
 - IV. previsione del controllo analogo congiunto degli enti locali soci, in conformità agli artt. 2, comma 1, lett. d), e 16 del D.lgs. 175/2016, mediante l'istituzione di un Comitato di coordinamento e controllo, con funzioni di controllo (cfr. art. 28 dello Statuto);
6. di approvare lo schema di Convenzione di gestione, redatto in conformità alla convenzione tipo approvata con delibera ARERA 656/2015/R/idr (allegato sub lett. D) e l'annesso disciplinare tecnico, da sottoscrivere entrambi con il soggetto gestore in house, nei termini di cui all'art. 17, comma 3, del D.lgs. n. 201/2022....”

La suddetta deliberazione è stata trasmessa per opportuna conoscenza *“ed in ragione della prevista acquisizione delle quote societarie dell'attuale Soggetto Gestore da parte degli enti locali pugliesi”*, agli Enti di controllo competenti in merito quali la Sezione Regionale della Corte dei Conti e l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato senza ricevere, da parte dell'Autorità Idrica Pugliese, alcuna osservazione. È stata altresì pubblicata con relativi allegati sul sito istituzionale dell'Autorità Idrica Pugliese il 30 giugno 2025 e il 1° luglio 2025 sullo specifico portale telematico dell'ANAC denominato “Trasparenza dei Servizi Pubblici Locali”, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 201/2022;

Con deliberazione n.75 del 23 settembre 2025 l'Autorità Idrica Pugliese ha, da ultimo, deliberato apposita presa d'atto di ulteriori modifiche statutarie del soggetto gestore del servizio idrico integrato tese a recepire suggerimenti trasmessi in apposito parere dall'ANAC all'attenzione della Regione Puglia, avvalorandone le relative disposizioni;

_____la costituzione della "Società Veicolo" si configura, alla luce di quanto in premessa, come partecipazione essenziale, ai sensi dell'art. 5, primo comma, primo periodo, del TUSP, in quanto funzionale allo svolgimento delle finalità istituzionali dei Comuni nella loro qualità di titolari della gestione del SII e soci obbligatori dell'Ente di governo d'ambito, e in virtù del combinato disposto del decreto legge 153/2024 convertito, con modificazioni, in legge 191/2024 e della legge regionale n.14 del 2024, così come modificata, da ultimo, dall'art. 241 della legge regionale n. 42 del 2024, nonché delle deliberazioni n.68 e n.111 del 2024 dell'Autorità Idrica Pugliese, così come deliberazione n. 52 del 30 giugno 2025, inerente la disposizione di affidamento del servizio idrico integrato;

è ritenuto pertanto necessario porre in atto l'adesione alla predetta "Società Veicolo", a cui conferire, nei tempi previsti dalla Legge regionale 14/2024, le azioni di AQP che saranno trasferite a titolo gratuito a favore di questo ente locale dalla Regione Puglia, al fine di aderire agli incentivi di cui alla suddetta legge regionale e conformarsi così agli indirizzi di cui alle delibere n.68 e n. 111 dell'Autorità Idrica Pugliese, relativi all'affidamento del servizio idrico con la modalità dell'affidamento in house providing a soggetto giuridico le cui caratteristiche risultino conformi alle previsioni normative europee e nazionali in tema di soggetto affidatario di servizio pubblico;

è intendimento di questa Amministrazione fruire, in particolare, degli incentivi riconosciuti dalla Regione Puglia con la succitata L.R. 14/2024 e segnatamente l'incentivo per la costituzione del capitale per lo svolgimento delle attività di competenza;

VISTI E RICHIAMATI:

il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"* (TUSP) che, all'art. 3, comma 1, riconosce alle amministrazioni pubbliche la possibilità di *"partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa"*;

l'art. 4 del TUSP, che individua, al comma 1, le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, prescrivendo come regola generale che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. L'oggetto e le finalità della società partecipata devono quindi essere strettamente correlati alle finalità istituzionali dell'ente costituente/partecipante alla società;

l'art.4, comma 2, del TUSP, che, in applicazione del principio generale (funzionalità rispetto ai fini istituzionali dell'ente), individua espressamente i casi in cui la pubblica amministrazione è legittimata alla costituzione, all'acquisizione o al mantenimento delle partecipazioni pubbliche tra i quali: la produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (lett. a); l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento (lett. d);

l'art. 5, comma 1, del TUSP, che - nel prevedere e disciplinare l'obbligo di motivazione analitica nell'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite - dispone un'espressa deroga nell'ipotesi in cui la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione avvenga in conformità a espresse previsioni legislative;

l'art. 7, comma 1, lett. c) del TUSP, che individua la competenza del Consiglio comunale all'adozione della deliberazione di partecipazione/costituzione di una società, statuendo altresì che l'atto deliberativo debba contenere l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata e deve essere pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica partecipante;

CONSIDERATO CHE

sia l'acquisizione delle partecipazioni al capitale sociale di AQP trasferite dalla Regione Puglia, sia la costituzione della "Società Veicolo", a capitale interamente pubblico incedibile, cui conferire la proprietà delle azioni di AQP che saranno trasferite, sono espressamente ammesse sia da norme di legge nazionali (art.3, comma 2 ter, del DL 153/2024 e art. 6, comma 2, ultimo periodo, del D.lgs.201/2022), sia da norma di legge regionale (artt. 2 e seg. della L.R. Puglia n. 14/2024);

OSSERVATO CHE

nel caso di specie, la costituzione della "Società Veicolo" rappresenta strumento essenziale per gli Enti locali ricadenti nell'ATO Puglia al fine di accedere all'acquisizione a titolo gratuito delle partecipazioni in AQP, oltre che per beneficiare degli ulteriori incentivi previsti dalla L.R. n. 14/2024, non acquisibili in altra modalità;

la costituzione della "Società Veicolo" si configura come partecipazione essenziale, ai sensi dell'art. 5, primo comma, primo periodo, del TUSP, in quanto funzionale allo svolgimento delle finalità istituzionali dei Comuni nella loro qualità di titolari della gestione del SII e soci obbligatori dell'Ente di governo d'ambito e in virtù del combinato disposto del decreto legge 153/2024 convertito, con modificazioni, in legge 191/2024 e della legge regionale n.14 del 2024, così come modificata da ultimo dall'art.241 della legge regionale n.42 del 2024, nonché delle deliberazioni n.68 e n.111 del 2024 dell'Autorità Idrica Pugliese, così come deliberazione n. 52 del 30 giugno 2025 inerente la disposizione di affidamento del servizio idrico integrato;

l'accesso ai suindicati benefici è, a sua volta, essenziale al perseguimento delle finalità istituzionali in tema di servizio idrico integrato assegnate ai Comuni dalla Costituzione e dalla legge statale e "declinate" dalla citata L.R. n. 14/2024 (art. 1): *"creare le condizioni per l'individuazione, da parte dell'Autorità Idrica Pugliese, nell'esercizio delle proprie competenze, della modalità di affidamento del SII"*; di conseguenza, in ragione della deroga contemplata dall'art. 5, comma 1, primo periodo del TUSP, per l'adozione e la validità del presente atto deliberativo non occorre procedere alla redazione di motivazione analitica, né dar corso agli ulteriori adempimenti prescritti dai commi 2, 3 e 4 del succitato art. 5;

OSSERVATO ALTRESÌ CHE

Tenuto conto, con riferimento alla costituzione della società veicolo, della natura strumentale della stessa che si pone «come una mera interposizione tra il Comune e la società di servizi (AQP S.p.A.) al fine di detenerne le azioni o come coordinatrice "sotto il profilo patrimoniale, finanziario, amministrativo, tecnico ed organizzativo, delle società ed enti in cui partecipa"» e, quindi, come strumento di governance di società di servizi (Cfr. C. Conti, sez. I, 24 marzo 2015, n. 249);

la scelta di costituire la società veicolo risponde a un'esigenza organizzativa transitoria e funzionale all'Acquisizione e nella prospettiva della futura integrazione della stessa società in AQP SpA, che si ispira ai seguenti obiettivi:

- a) attuare un'azione amministrativa coordinata ed unitaria (amministrazione delle partecipazioni) nel governo delle partecipazioni, anche nella prospettata volontà di procedere ad una riorganizzazione strategica del complesso delle partecipazioni detenute nel settore dei servizi pubblici di rilevanza economica;
- b) organizzare le partecipazioni pubbliche in modo efficiente, efficace ed economico, assicurando una struttura dedicata in modo adeguato alle problematiche legate alla governance e alla gestione dei servizi pubblici, assicurando la convenienza economica della scelta e la sostenibilità finanziaria;
- c) garantire il mantenimento in capo agli organi di governo degli Enti locali pugliesi, l'esercizio stringente delle funzioni di vigilanza, controllo ed indirizzo, delle partecipazioni in essere, delle scelte strategiche per l'acquisizione di nuove, nel rispetto tra l'altro delle rispettive finalità istituzionali e delle prerogative dei relativi organi;
- d) favorire il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per procedere all'acquisizione della proprietà delle azioni di AQP SpA ai sensi della legge regionale n.14 del 28 marzo 2024, atteso che la concentrazione delle partecipazioni in un unico soggetto neo costituito favorisce il merito creditizio del prestatore;
- e) consentire di procedere all'acquisto della partecipazione senza gravare sulla finanza pubblica, reperendo le relative risorse finanziarie senza assunzione di indebitamento da parte dei soci pubblici né prestare garanzie personali;

tramite la società veicolo il Comune provvederà ad una attività "di autoproduzione di (beni o) servizi strumentali", attività legittimata, come sopra detto, dall'art. 4, comma 2, lett. d) e dall'art. 4, comma 5 del TUSPP, consistente nella gestione delle partecipazioni azionarie in AQP SpA;

con l'acquisizione della partecipazione societaria nella nuova società il Comune, insieme agli altri soci costituenti, in conformità di quanto disposto dall'art. 4 del TUSPP risponde al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, in quanto tramite detta società intende provvedere alla gestione della partecipazione societaria in un soggetto che opera nel campo dei servizi pubblici, rafforzando il ruolo strategico per i soci pubblici all'interno della compagine sociale di AQP SpA;

il modello organizzativo della società veicolo comunale è una prassi già da tempo applicata nell'ambito degli enti locali, e che la dottrina ha esaminato e condiviso il modello attraverso l'enucleazione di una tipologia di società specializzata, in genere nella forma di società di capitali a partecipazione pubblica locale, a cui vengono conferite le partecipazioni in società che gestiscono servizi pubblici di rilevanza economica;

è rilevata pertanto la conformità della costituzione di un soggetto societario con oggetto sociale, esclusivo riferito alla gestione di partecipazioni sociali degli enti locali o di società da essi partecipate, alla normativa vigente in materia di partecipazioni pubbliche e alle finalità istituzionali degli Enti costituenti;

è possibile ravvisare la dimensione della opportunità nei vantaggi strategici derivanti dalla partecipazione a una nuova società in controllo pubblico, che realizza a sua volta un controllo su AQP SpA in considerazione della rilevanza della aggregazione, rispetto ad una partecipazione diretta ma frammentata e non di controllo,

il perseguimento delle finalità di interesse pubblico sopra espresse, risulterà ancor più rafforzato a seguito dell'Acquisizione;

il superamento della frammentarietà nel costituire uno strumento societario comune per gestire le partecipazioni societarie e procedere, per il tramite di questa, all'Acquisizione, consente vantaggi di economicità complessivi;

è possibile ravvisare la dimensione della sostenibilità finanziaria della società veicolo, garantita dai proventi per dividendi futuri di AQP SpA e dall'ottimale impiego delle risorse pubbliche; la scelta di adesione alla società veicolo non comporta per il Comune oneri finanziari;

Valutato che la società veicolo sia lo strumento per la migliore gestione delle prerogative e diritti connessi alla partecipazione nella società AQP SpA che i soci pubblici e fra questi nello specifico il Comune intendono, per il tramite della società veicolo, mantenere quale soggetto gestore del servizio idrico integrato come affidato a seguito di deliberazione dell'Autorità Idrica Pugliese, nonché per addivenire all'Acquisizione reperendo le risorse finanziarie necessarie senza gravare sulla finanza pubblica;

Dato conto della compatibilità del presente atto con la normativa dei trattati europei ai sensi dell'art. 5, comma 2 del TUSPP, come meglio di seguito precisato:

ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE, si definisce aiuto di Stato alle imprese qualsiasi aiuto concesso da uno Stato membro, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsa o minaccia di falsare la concorrenza, nella misura in cui incide sugli scambi tra gli Stati membri, è incompatibile con il mercato interno;

affinché l'intervento pubblico si configuri come aiuto di Stato è necessario che:

- sia concesso dallo Stato o tramite risorse pubbliche;
- favorisca una o più imprese rispetto alle altre, ovvero venga concesso un vantaggio selettivo;
- distorca di fatto o potenzialmente una situazione di concorrenza;
- incida sugli scambi tra Stati membri;

RILEVATO CHE

l'acquisizione della partecipazione nella nuova società da parte dei Comuni soci a fronte del trasferimento delle azioni di AQP SpA non costituisce violazione della normativa in materia di aiuti di stato alle imprese poiché i Comuni non versano nella nuova società risorse finanziarie destinate ad abbattere il prezzo di un servizio di mercato, e che quindi non esiste, in assoluto, il presupposto affinché si configuri l'ipotesi di violazione della concorrenza prevista dal Trattato Internazionale;

DATO ATTO CHE

lo schema del presente atto deliberativo è stato sottoposto a consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, comma 2, ultimo periodo del TUSPP, nella forma di pubblicazione all'albo pretorio comunale e con avviso sul sito istituzionale dell'Ente;

RITENUTO

di stabilire fin da ora che la società veicolo sarà sottoposta agli indirizzi dei soci in ordine al contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 19 del TUSPP da condividersi all'interno dell'assemblea dei soci;

è comunque evidente, per tutto quanto fin qui esposto sull'assetto della disciplina del SII, che l'adesione alla "Società Veicolo" risponde al perseguimento delle finalità istituzionali di questa Amministrazione comunale, che è l'ente deputato alla gestione del servizio idrico nel territorio amministrato e a partecipare indirettamente al capitale del gestore in house;

la normativa speciale sul SII (art. 149 bis del TUA) e la normativa generale sui servizi pubblici locali di rilevanza economica (art. 6, comma 2, TUSPL) presuppone che gli enti locali partecipino direttamente alle società in house o, alternativamente, attraverso altri soggetti giuridici sottoposti al proprio controllo analogo, secondo il modello del c.d. in house a cascata;

L'attività della Società Veicolo si inquadra nell'ambito dell'"autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni" (art. 4, comma 2, lett. d) del TUSP);

L'attività della Società Veicolo consisterà principalmente nella gestione unitaria ed efficiente delle azioni di Acquedotto Pugliese SpA trasferite dalla Regione ai Comuni dell'ATO unico regionale, in conformità alle norme nazionali e regionali sopra richiamate;

AQP opera in un settore regolato dall'Autorità nazionale di Regolazione per l'Energia le Reti e l'Ambiente (ARERA) il cui metodo tariffario idrico si basa sul principio generale del recupero integrale dei costi efficienti (*full cost recovery*), il quale presuppone che la gestione del SII raggiunga l'equilibrio economico-finanziario fra i costi operativi, la spesa per investimenti e i ricavi tariffari;

AQP è una società fortemente patrimonializzata con un patrimonio netto di 529 milioni di euro al 31 dicembre 2023. La composizione del patrimonio netto è di 41 milioni di euro di capitale sociale e la restante parte è composta di riserve, costituite negli anni anche dagli utili degli esercizi precedenti. Da Statuto (art.32), infatti, il 5% va a riserva legale *ex art.* 2430 c.c. (che ha ormai raggiunto il quinto del capitale sociale), mentre il 90% (novanta per cento) degli utili viene accantonato in apposita riserva finalizzata ad una maggiore patrimonializzazione della società a sostegno della realizzazione di investimenti previsti nei programmi annuali e pluriennali di volta in volta predisposti dall'organo amministrativo nonché per il miglioramento della qualità del servizio;

AQP ha permanentemente chiuso in utile i bilanci di esercizio dalla sua trasformazione da Ente Autonomo in S.p.A. avvenuta nel 1999 e, negli ultimi 10 anni, ha realizzato utili in media pari a circa 29 milioni annui e nei soli ultimi 5 anni ha realizzato utili in media pari a circa 34,5 milioni annui. Il *trend* positivo è in linea con il PEF del Piano d'Ambito approvato dall'Autorità d'Ambito AIP (Deliberazione del Consiglio Direttivo AIP n. 21 del 13 marzo 2023) per un orizzonte temporale fissato al 31/12/2045 che conclude affermando che *"il risultato di esercizio del conto economico è sempre in utile per tutta la durata di affidamento, garantendo quindi un equilibrio economico della gestione"*. Anche l'allegato 4 alla Relazione di sintesi del Piano d'Ambito valuta gli utili previsti per il periodo di riferimento in misura sempre crescente rispetto all'attualità;

Il Piano economico finanziario (PEF) della Società Veicolo, allegato alla presente delibera (*sub* all. 1), è basato essenzialmente sulle seguenti stime:

- Le spese di funzionamento per lo svolgimento delle attività di competenza, al fine di assicurare un adeguato livello di funzionalità, sono stimate pari a circa euro 450 mila (ridotte alla metà per il primo anno), indicizzate sulla base dell'inflazione per ciascuna annualità del piano finanziario, riconducibili principalmente a:
 - **Costo organi statutari:** importo stimato in euro 135 mila annue, ridotte alla metà per il primo anno, così ripartito:
 - Consiglio di Amministrazione (compenso pari a euro 90 mila euro annui, di cui € 60 mila per il Presidente ed € 15 mila per ciascuno dei due componenti);
 - Società di revisione (compenso pari a circa euro 12 mila);
 - Collegio Sindacale (compenso pari a circa euro 33 mila annui, di cui 13 mila per il presidente e 10 mila per ciascuno dei due componenti);
 - **Costo del personale:** stimati in circa euro 270 mila annui, ridotti alla metà per il primo anno, derivanti dall'ipotesi di una struttura organizzativa così composta:

- n. 1 Direttore Generale con un compenso annuo lordo stimato pari a euro 90 mila, a cui si dovranno aggiungere i relativi costi per oneri previdenziali e TFR;
 - n. 3 risorse, di cui un responsabile amministrativo, un responsabile anticorruzione in part-time ed un responsabile tecnico, per un ammontare iniziale complessivo pari a circa euro 103 mila annui, a cui si dovranno aggiungere i relativi costi per oneri previdenziali e TFR;
 - **Spese generali e amministrative:** per un ammontare iniziale complessivo pari a circa euro 43 mila a copertura dei costi di funzionamento, utenze varie, *service* paghe e contabilità, *software*, consulenze e altre spese minori.
- La copertura delle spese di funzionamento sarà garantita:
- per il primo anno di esercizio attraverso un contributo straordinario di euro 300 mila corrisposto dalla Regione come da LR 28 marzo 2024, n. 14;
 - per i successivi anni attraverso la distribuzione degli utili di AQP di spettanza della Società Veicolo;

TENUTO CONTO CHE:

- i. il vigente Statuto di AQP prevede (art.32) che il 5% degli utili vada a riserva legale *ex* art. 2430 c.c. (che ha ormai raggiunto il quinto del capitale sociale), il 90% (novanta per cento) degli utili venga accantonato in apposita riserva finalizzata ad una maggiore patrimonializzazione della società, e il restante 5% come deliberato dall'Assemblea;
- ii. negli ultimi 10 anni AQP ha generato in media utili pari a ca. euro 29 milioni annui (ca. 34,5 milioni annui negli ultimi 5 anni);
- iii. il capitale sociale di AQP detenuto dalla Società Veicolo sarà pari ad un massimo del 20%.

Sulla base di quanto sopra riportato, è prevista totale copertura dei costi di funzionamento della Società Veicolo programmati nel Piano Economico Finanziario allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, attraverso specifica distribuzione degli utili emergenti dal bilancio di Acquedotto Pugliese S.p.A., così come indicato all'art. 32, lettera c), dello statuto di quest'ultima;

RILEVATO INFINE CHE:

Il Piano economico finanziario del soggetto gestore “in house” in proiezione ventennale, allegato alla delibera AIP n.52 del 30 giugno 2025, qui espressamente richiamato *per relationem*, evidenzia che Il risultato economico e il saldo di tesoreria assumono valori sostenibili nell'intero periodo di Piano, a dimostrazione della capacità della gestione *in house* di ottenere un valore della produzione complessivamente in grado di compensare quanto consumato e di produrre il flusso di cassa necessario per far fronte gli impegni assunti;

Il modello *in house* prescelto si fonda su un sistema tariffario che presenta nel corso del tempo adeguamenti in linea con la normativa di riferimento ma ai livelli minimi previsti, allo scopo di ridurre l'impatto dell'onere del servizio nel paniere di spesa dell'utenza : questo aspetto viene garantito dalla forma di gestione prescelta che, pur nel rispetto del principio del full cost recovery si pone l'obiettivo di una gestione imprenditoriale che persegue innanzitutto gli obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia;

L'economicità è assicurata, come si evidenzia nel piano economico finanziario allegato alla delibera AIP n.52 del 30 giugno 2025, dall'equilibrio della situazione economico-gestionale, patrimoniale e finanziaria, mentre l'efficienza è garantita dal rispetto degli standard di qualità previsti dal servizio, così come l'efficacia è assicurata dalla realizzazione del sistema di opere ed interventi definiti all'interno del Piano d'ambito. Completano tali principi la sostenibilità, fondamentale nella gestione del SII, che permette di garantire un adeguato equilibrio tra gestione e servizio attuali e futuri e l'*affordability* che sintetizza equilibrio economico- finanziario e sostenibilità della tariffa individuata per le diverse tipologie di utenza, tenendo anche conto di agevolazioni a favore di utenze in condizione di disagio economico-sociale;

VISTI:

l'atto costitutivo della “Società Veicolo”, allegato in schema al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, che contiene tutti gli elementi richiesti dall'art. 2328 del Codice Civile;

lo Statuto della “Società Veicolo”, anch’esso allegato in schema al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che la stessa si configurerà come Società pluripartecipata dai Comuni della Regione Puglia caratterizzata da:

- i. partecipazione di solo capitale pubblico incedibile, per tutta la durata della società, con esclusione pertanto della possibilità di partecipazione allo stesso di privati;
- ii. oggetto sociale finalizzato alle attività di assunzione e gestione di partecipazioni in società costituite o costituende ed al loro coordinamento, con lo scopo di assicurare l’esercizio unitario ed efficiente delle funzioni comunali afferenti alla gestione del SII nell’ATO Puglia;
- iii. indicazione che oltre l’80% (ottanta per cento) del fatturato della Società deve derivare, in conformità all’articolo 16, comma 3, del D.lgs. 175/2016, dallo svolgimento di compiti ad essa affidati dai Comuni soci;
- iv. previsione del controllo analogo congiunto dei Comuni soci, In conformità agli artt. 2, comma 1, lett. d), e 16 del D.lgs. 175/2016;

ACCERTATO CHE

sarà trasferita a questo Comune una quota pari al 0,035 % del capitale sociale di Acquedotto Pugliese S.p.A., come previsto nell’Allegato “A” alla Legge regionale 14/2024, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 454 del 7 aprile 2025;

Il capitale sociale di AQP è pari ad € 41.385.573,60, rappresentato da numero 8.020.460 azioni ciascuna del valore di € 5,16 cadauna, come da art. 5 dello Statuto AQP (versione settembre 2025);

La quota che viene trasferita al Comune di Carpignano Salentino è pari a n. 2.843 azioni, corrispondente ad un valore nominale di € 14.669,88 (5,16 € per azione);

Poggetto, la durata, il sistema di amministrazione, gli organi e gli altri elementi richiesti dalla legge, sono contenuti nello statuto sociale, allegato in schema al presente provvedimento.

PRESO ATTO

dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL; dell’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 267/2000;

VISTO

l’art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), recante “Attribuzioni dei consigli”; l’art. 7, comma 1, lett. C) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP) sulla competenza del Consiglio comunale all’adozione della deliberazione di partecipazione/ costituzione di società.

RITENUTO

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile onde consentire la rapida costituzione della società;

DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto della deliberazione dell’Autorità idrica Pugliese n. 52 del 30 giugno 2025, mediante la quale l’Autorità ha disposto l’affidamento del servizio idrico integrato pugliese secondo la formula dell’ *“in house providing”* alla società Acquedotto Pugliese S.p.A. (AQP SpA) per una durata di anni 20, decorrenti dal 01.01.2026 tenuto conto, in particolare, dell’art. 149-bis, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 152/2006 e in attuazione dell’art. 3, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legge n. 153/2024, nonché della L.R. Puglia n.14 del 28 marzo 2024 e dei conseguenziali provvedimenti del proprio organo esecutivo;
3. di acquisire la proprietà delle azioni di Acquedotto Pugliese S.p.A. trasferite a titolo gratuito dalla Regione Puglia ai sensi del DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2024 n. 153 e della Legge regionale n. 14 del 28/03/2024 *“Disposizioni per la gestione unitaria ed efficiente delle funzioni afferenti al Servizio Idrico Integrato”*, per un valore complessivo pari ad euro 14.669,88;
4. di trasferire successivamente alla costituenda Società “veicolo” ai sensi dell’art. 3, comma1, della Legge regionale n. 14 del 28/03/2024, la proprietà delle medesime azioni di Acquedotto Pugliese S.p.A.;

5. Di procedere alla adesione acquisendo la quota spettante di capitale sociale della “Società Veicolo”, pari al 0,035% ovvero € 14.669,88, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e seguenti della citata Legge Regione Puglia n. 14 del 28/03/2024 nonché dell’art.3, comma 2 ter, del decreto legge 153/2024, come convertito, con modificazioni, dalla legge 191/2024 nonché dell’art. 6, comma 2, ultimo periodo del decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 201, denominata “Acqua Comune” e con sede in Bari, con la finalità di assicurare l’esercizio unitario ed efficiente delle funzioni comunali afferenti alla gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) nell’Ambito Territoriale Unico regionale;
6. di approvare l’atto costitutivo e lo Statuto della “Società Veicolo”, allegati in schema al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, unitamente al piano economico-finanziario inerente alla gestione della predetta Società, attestante la auto- sostenibilità dell’intervento in ragione della prevista distribuzione degli utili del Soggetto Gestore Acquedotto Pugliese S.p.A., quale ente pubblico a rilevanza economica partecipato dalla società veicolo;
7. di autorizzare il responsabile competente a sottoscrivere la quota di capitale sociale di pertinenza di questa Amministrazione comunale;
8. di dare mandato al Sindaco di sottoscrizione l’atto costitutivo e lo statuto della “Società Veicolo”, nonché per il compimento di tutte le altre attività negoziali necessarie per dare attuazione alla presente deliberazione e per il buon fine dell’operazione, ancorché qui non espressamente menzionate;
9. di pubblicare il presente atto sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di questa Amministrazione comunale ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.